

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 29 giugno 2021, n. 125

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "La Pescia", della potenza di 8,4 MWp, nonché, delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in agro di Manfredonia (FG), località La Pescia, e nel territorio comunale di Foggia, località Tamaricciola mediante realizzazione delle seguenti opere:

n.2 aerogeneratori, GF5 e GF6, di potenza ciascuno pari a 4,2 MWp;

linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Cabina di smistamento; Cabina di smistamento;

linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento dalla Cabina di smistamento all'Edificio Quadri e Servizi Ausiliari della Sottostazione esistente 30/150kV di proprietà della Società DEVELOP SRL;

Stallo di trasformazione 30/150kV all'interno della Sottostazione esistente di proprietà della Società DEVELOP SRL;

edificio utente denominato "Edificio Quadri e Servizi Ausiliari";

le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

Carapelle 1 s.r.l. con sede legale in Mario Forcella 14, Foggia (FG) - P.I.: 03799610716.

Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il

- procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La società **Carapelle 1 S.r.l.**, con sede legale in **Foggia (FG)**, in **Via Mario Forcella n. 14**, Cod. Fisc. e P.IVA **03799610716**, nella persona del **Sig. Salvatori Marcello**, nato a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*) in Via (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa Regione, in data 31/07/2019, con nota acquisita al prot. n.3322 del 06/08/2019, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “La Pescia”, della potenza di 8,4 MWp, nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in agro di Manfredonia (FG), località La Pescia, e nel territorio comunale di Foggia, località Tamaricciola.

A seguito di richiesta di assoggettabilità a VIA presentata alla Provincia di Foggia per un progetto che inizialmente prevedeva la costruzione di n. 6 aerogeneratori, per una potenza elettrica complessiva pari a 25,2 MW, il Settore Ambiente dello stesso Ente, in data 24/12/2018 con D.D. n.2079 del 24/12/2018, ha stabilito di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto qualora fossero state rispettate le prescrizioni di non realizzare i n.4 (quattro) aerogeneratori previsti in agro del Comune di Foggia denominati GF1, GF2, GF3, GF4, e le relative opere di connessione, e collocare i restanti generatori, denominati GF5 e GF6 a non meno di 690 m da strade primarie, secondarie e fabbricati.

La Società Carapelle 1 S.r.l, in ordine alle disposizioni di cui al punto precedente, ha presentato nuovo progetto nel quale sono state integralmente accolte le prescrizioni di cui sopra e collocati i due soli aerogeneratori uno in agro di Manfredonia, località “La Pescia” al Fg. 135 p.la 140 e l’altra in agro di Foggia, località “Tamaricciola”, Fg. 160 p.la 64, ad una quota media variabile dai 20 ai 30m slm; conseguentemente, l’Ente provinciale ha comunicato la presa d’atto senza riserve della nuova localizzazione con nota rif. prot. n.26566 del 20/05/2019.

La Società Carapelle 1 S.r.l, in ordine alle opere di connessione ha accettato il preventivo di connessione alla RTN di TERNA S.p.A. (Codice di rintracciabilità: 201800323), che prevede il *collegamento della centrale in antenna a 150 kV su un futuro stallo a 150 kV della sezione della S.E. della RTN 380/150 kV di Manfredonia*, previa condivisione dello stesso stallo a 150 kV con gli impianti della Società DEVELOP S.r.l. (cod. pratica 07025362), della Società Carapelle 1 s.r.l. (cod. prat. 090006626) e della Società Puglie Energia s.r.l. (cod. prat. 07018463), come meglio dettagliato nella soluzione tecnica minima generale riportata nel preventivo.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento effettuata l'istruttoria di rito, con nota prot. n.4905 del 26/11/2019, ha trasmesso preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione allegata all'istanza. La Società, con nota pec del 15/01/2020, acquisita al prot. n.0248 del 16/01/2020, ha provveduto al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico www.sistema.puglia.it. Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa sono emerse ulteriori anomalie formali, pertanto, la Sezione procedente con nota prot. n. 0548 del 28/01/2020, ha richiesto il perfezionamento della documentazione integrativa, inoltrata dalla società, ai fini della procedibilità, per consentire il formale avvio del procedimento e la contestuale indizione della conferenza di servizi, cui la Società con nota pec del 11/02/2020, acquisita al prot. n.1022 del 11/02/2020, dava riscontro, depositando la documentazione richiesta.

A seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Sezione procedente con nota prot. n. 1721 del 09/03/2020, ha comunicato il formale avvio del procedimento amministrativo e contestualmente ha convocato per il giorno 02/04/2020 la prima riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto. Infine, nella stessa nota prot. n. 1721 del 09/03/2020, per garantire la completezza formale della documentazione tecnica a corredo dell'istanza, la Sezione procedente invitava la Società proponente, prima della Conferenza di Servizi, a voler provvedere al deposito della documentazione integrata a solo mezzo pec, sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione "*Conferenza di Servizi/ Da Integrare*" al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

La seduta, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure previste nel D.P.C.M. del 09/03/2020 si è svolta in forma semplificata e asincrona ex art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Nel corso della prima Conferenza di Servizi del 02/04/2020, è stato rilevato che l'Aeronautica Militare III Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. 11996/2020, acquisita al prot. n.2001 del 17/03/2020, rilevava che "*sussistevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza dovuti all'altezza della pala "GF5", superiore al limite consentito dal D.M. Difesa n.258 del 19/12/2012*". Contestualmente, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n.2767/2020, acquisita al prot. n.2234 del 26/03/2020, chiedeva di integrare gli elaborati presentati con "*...la Relazione paesaggistica redatta con riferimento al P.P.T.R., fotoinserimento degli aerogeneratori lungo tutto il perimetro dell'area....., cartografia in scala adeguata riportante tutti gli impianti FER autorizzati e/o esistenti all'interno dell'area buffer*".

Si è preso, inoltre, atto delle ulteriori prescrizioni contenute nei pareri forniti ed è stata invitata la Società Carapelle 1 Srl a richiedere il nulla osta al MISE, Ispettorato Territoriale Puglia-Basilicata, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e D.Lgs. 259/2003, per la costruzione del nuovo elettrodotto, ad attivare la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it, alla sezione "*Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea*", inviando alla direzione ENAC la documentazione necessaria, e attivando, contestualmente, analoghe procedure con ENAV, a presentare a Terna S.p.A. richiesta di modifica di connessione corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, a causa della variazione della potenza dell'impianto.

Il Proponente, è stato invitato, infine, sulla base del parere negativo del Reparto Territorio e Patrimonio dell'Aeronautica Militare - III Regione Aerea, ad avviare un confronto con il predetto Ente teso all'individuazione di un'alternativa tecnica al fine di superare i motivi ostativi indicati.

La seduta della prima Conferenza di Servizi, è stata aggiornata prendendo atto, altresì, delle

prescrizioni, ovvero richieste integrazioni, contenuti nei pareri forniti e allegati al verbale trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 2677 del 03/04/2020.

Successivamente, la Società Carapelle 1 srl ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, effettuando le modifiche progettuali richieste dall'Aeronautica Militare, e ha trasmesso alla Soprintendenza tutti gli elaborati richiesti. L'Ufficio Territorio e Patrimonio del Comando Scuole dell'A.M. -3^ Regione Aerea di Bari, pertanto, *"esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento"* con nota rif. prot. M_D ABA001 REG2020 0024951 13-07-2020, acquisita al prot. n.4968 del 14/07/2020.

La Sezione procedente, pertanto, con nota prot. n.4998 del 15/07/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ha convocato per il giorno 08/09/2020 la seconda riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto. La seduta, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure previste nel D.P.C.M. del 09/03/2020 si è svolta in forma semplificata e asincrona ex art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Nel corso della seconda Conferenza di Servizi del 08/09/2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia *"esprimeva parere favorevole con prescrizioni con riferimento all'aerogeneratore GF5, mentre esprimeva parere negativo alla realizzazione della torre GF6 per tutte le motivazioni indicate nel parere"*; contestualmente, emergeva che la Società Proponente aveva provveduto ad inviare la documentazione integrativa riferita alla nuova altezza dell'aerogeneratore GF5, per effetto della diminuzione dell'altezza al top della pala rispetto al livello del mare, imposto dall'Aeronautica Militare, ma non aveva caricato la documentazione sulla piattaforma Sistema Puglia, con la conseguenza che gli enti si sono pronunciati sul progetto originariamente caricato, che prevedeva una torre eolica di altezza maggiore. Pertanto, la Sezione procedente invitava la Società Proponente ad integrare la documentazione caricata sul portale di Sistema Puglia, adeguando tutti gli elaborati grafici e le relazioni per effetto della diminuzione dell'altezza dell'aerogeneratore.

La Società Proponente nella stessa seduta di conferenza di servizi, con riferimento alla modifica della potenza della connessione in rete, si è impegnata a trasmettere il progetto delle opere di rete e utenza a Terna S.p.A, comprendenti la diminuzione di potenza; a caricare nella piattaforma Sistema Puglia gli elaborati progettuali rettificati; a produrre le controdeduzioni alla Soprintendenza in ordine al parere negativo emesso.

La seduta della seconda Conferenza di Servizi, è stata aggiornata prendendo atto *"dei pareri favorevoli, senza prescrizioni, della Marina Militare, Rete Ferroviaria Italiana, dei pareri favorevoli, seppure con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, dell'Esercito Italiano"*, acquisiti e allegati al verbale trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, con nota prot. n. 6163 del 11/09/2020.

Successivamente, la Società Carapelle 1:

- ha caricato nella piattaforma di Sistema Puglia gli elaborati progettuali rettificati;
- ha trasmesso le controdeduzioni alla Soprintendenza, in ordine al parere negativo emesso, ritenendo *"..il posizionamento della turbina GF6 in un'area esente da vincoli paesaggistici in conformità al PPTR e in un'area a basso rischio archeologico.."*, in conseguenza delle quali la stessa Soprintendenza esprimeva parere favorevole con prescrizioni, con nota rif. prot. MIBACT_SABAP-FG|10/12/2020|0009206-P, acquisito al prot. n.8848 del 10/12/2020;
- ha riscontrato, con nota rif. prot. n.63/2020/UT/FP del 03/11/2020, acquisita al prot.n. 7849 del 05/11/2020, la nota, rif. prot. n.7649 del 1/09/2020 del Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici e ha trasmesso documentazione integrativa, richiesta dallo stesso Servizio, con comunicazione rif. prot. n.71/2020/UT/FP del 30/11/2020, acquisita al prot. n.8594 del 01/12/2020, e con ulteriore comunicazione rif. prot. n.76/2020/UT/FP del 17/12/2020, acquisita al prot. n.9069 del medesimo giorno, ha trasmesso, la *"certificazione usi civici"*, rif. prot. n.11860 del 10/11/2020;
- ha comunicato, con nota rif. n.75/2020/UT/FP del 16/12/2020, acquisita al prot.n.9047 del medesimo

- giorno, la trasmissione dell'istanza di valutazione ostacoli ad Enac ed Enav, avvenuta in data 06/11/2020;
- ha riscontrato la nota rif. prot. n.6746 del 30/09/2020, trasmettendo, in data 11/12/2020, l'istanza per la realizzazione e l'installazione della fibra ottica al MISE Divisione II, acquisita al prot.n.8925 del 11/12/2020;
 - ha riscontrato il parere di Terna S,p,A, rif. prot. n.18944 del 18/03/2020, acquisito al prot. n. 2092 del 20/03/2020, con comunicazione rif. prot. n.77/2020/UT/FP del 21/12/2020 trasmettendo a Terna S.p.A. il "Modello 1B" di richiesta di modifica della potenza di connessione.

Pertanto, la Sezione procedente, per non aggravare il procedimento amministrativo, con nota prot. n.9189 del 21/12/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ha convocato per il giorno 21/01/2021 la terza riunione di Conferenza di Servizi, per l'esame del progetto in oggetto, svolta in modalità videoconferenza.

Nella seduta della terza Conferenza di Servizi si è preso atto delle prescrizioni contenute nei pareri forniti e dell'assenza del parere-nulla osta per la sicurezza del volo dell'aeronautica civile ENAC-ENAV, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione, come indicato nell'elenco degli atti di assenso, di cui all'Allegato I al D.M. 10-9-2010, giusta nota rif. prot. TSU-26/03/2020-0033590-P, acquisita al prot. n.2286 del 27/03/2020", con l'impegno assunto dalla Società istante ad acquisirlo.

Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso con nota prot. n. 0682 del 21/01/2021 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.

Successivamente alla terza riunione di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti gli ulteriori pareri, di seguito elencati:

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, rif. prot. n.TSU-26/02/2021-0021867-P acquisito al prot. n.2106 del 01/03/2021;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - Servizio Espropri e Contenzioso, nota prot. n. AOO_064/PROT/18/02/2021/0002626 del 18/02/2021, acquisita al prot. n.1648 del 18/02/2021.

La Provincia di Foggia_SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE, con pec del 24.06.2021, ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.2021/0000951 del 24/06/2021, con la quale ha rilasciato "per le motivazioni richiamate nelle premesse ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Carapelle 1 SRL per l'intervento di seguito descritto:

Comune: FOGGIA (FG)

Dati catastali:

Foggia: Foglio 160 Particelle 64

Manfredonia: Foglio 135 Particelle 140

Oggetto: "Richiesta di Autorizzazione paesaggistica relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "La Pescia", della potenza di 8,4MWp, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzare in agro di Foggia, loc. Tamaricciola, e in agro di Manfredonia, loc. La Pescia, mediante realizzazione di: N. 2 aerogeneratori, GF5 e GF6, di potenza ciascuno pari a 4,2MWp; collegamento elettrico in MT tra gli aerogeneratori GF5 e GF6 e la cabina di smistamento e da questa alla Sottostazione elettrica di trasformazione 30-150kV in cavo interrato; stallo di trasformazione 30-150kV all'interno della Sottostazione esistente di proprietà della Società DEVELOP SRL; Edificio utente denominato "Edificio Quadri e Servizi Ausiliari". Relativamente al presente impianto è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 alla Regione Puglia Servizio Energia e Font"

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Provincia di Foggia - Settore Ambiente**, Determinazione Dirigenziale n. 2079 del 24/12/2018, con la

quale il Dirigente del Settore Ambiente ha determinato *“di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale per il “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 25,2 MW nel comune di Foggia, nonché, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, che insistono nel comune di Foggia e di Manfredonia (FG)”, proposto da Carapelle 1 SRL, con le seguenti prescrizioni:*

- 1. Per le motivazioni sopra riportate non vengano realizzati gli aerogeneratori GF1, GF2, GF3 e GF4 e le relative opere ed infrastrutture connesse, con riferimento particolare all’elettrodotto di connessione dalla stazione RTN di Manfredonia ai quattro aerogeneratori collocati in area Passo Breccioso.*
- 2. per la componente sicurezza le torri GF5 e GF6 vanno collocate a non meno di 690 m da strade primarie, secondarie e da fabbricati;*
- 3. per la componente faunistica è necessario che venga redatto un apposito studio di campo in relazione all’avifauna migratrice con particolare attenzione a quelle specie che si caratterizzano per migrazioni notturne, al fine di valutare la necessità di installare impianto radar con blocco delle pale in caso di migrazioni nel raggio di 5 km dal sito”.*

In riferimento alla suddetta determinazione dirigenziale si rappresenta quanto segue:

- la società Carapelle 1 srl, in ordine alle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia n. 2079 del 24/12/2018:
 - ha presentato nuovo progetto, nel quale venivano integralmente accolte le prescrizioni contenute nella stessa determinazione, ricollocando i due soli aerogeneratori, “GF5”, in agro di Manfredonia, località “La Pescia”, al Fg. 135 particella n.140, e “GF6” in agro di Foggia, località “Tamaricciola”, al Fg. 160 particella n.64, ad una quota media variabile dai 20 ai 30m slm, a non meno di 690 m da strade primarie, secondarie e fabbricati, escludendo, pertanto, i n.4 (quattro) aerogeneratori previsti in agro del Comune di Foggia denominati GF1, GF2, GF3, GF4, e le relative opere di connessione;
 - ha redatto, per la componente faunistica, un elaborato denominato *“Relazione sull’avifauna migratrice”*, presente sul portale www.sistemapuglia.it, nel quale indica che *“intende produrre questo studio in fase esecutiva successivamente al rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia e a seguito della scelta definitiva del modello di aerogeneratore che si andrà ad installare, in quanto potrebbe rendersi necessaria la presentazione di una PAS-Procedura Abilitativa Semplificata per la predisposizione di una variante non sostanziale comportante variazioni in riduzione in accordo all’art.7 della L.R. della Regione Puglia del 24 settembre 2012 n.25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” riguardante il modello di aerogeneratore da installare. Questa variante non sostanziale potrebbe rendersi necessaria per una questione correlata alla disponibilità immediata sul mercato di determinati modelli di aerogeneratori a cui ricorrere anche per il rispetto delle tempistiche di realizzazione dell’impianto..... Il differimento in fase esecutiva dell’elaborazione dello studio sull’avifauna migratrice garantirebbe la redazione di uno studio più appropriato e correlato alla esatta soluzione tecnologica di aerogeneratore che si vuole installare, al fine di verificare in modo più corretto l’eventuale installazione dell’impianto radar con blocco delle pale della turbina in caso di migrazioni dell’avifauna riscontrate in un raggio di azione di 5km dal sito, in accordo a quanto prescritto dalla Provincia di Foggia-Ufficio Ambiente nella determina di non assoggettabilità a VIA dell’impianto eolico in questione”.*
- la Provincia di Foggia, con nota rif. prot. n.26566 del 20/05/2019, vista la proposta di delocalizzazione delle turbine eoliche GF5 e GF6 come prescritto nella determina citata ha preso atto senza riserve della nuova localizzazione delle torri suddette corrispondenti alle seguenti coordinate:
GF5: N 4586662.6633; E 2582574.4395
GF6: N 4584781.31; E 2585807.6532.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, rif. prot. n.2480 del 26/03/2020, acquisito al prot. n.2274

del 26/03/2020, ha comunicato che, “.....Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2018/0072570 del 24/12/2018 la Provincia di Foggia ha disposto di non assoggettare a VIA il progetto in questione e considerato che la stessa Provincia risulta delegata al rilascio dei provvedimenti paesaggistici ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2009 in virtù della D.G.R. n. 2766 del 14/12/2010, la competenza al rilascio del provvedimento paesaggistico deve ritenersi attribuita all’Ente provinciale”.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Carapelle 1 S.r.l., con nota rif. prot. n.39/2020/UT/LaM del 25/06/2020, acquisita al prot. n. 547 del 25/06/2020, ha trasmesso, al Settore Ambiente della Provincia di Foggia, *istanza per il rilascio del parere paesaggistico*;
- nella comunicazione di indizione della conferenza di servizi rif. prot. n.9189 del 21/12/2020, “*si sollecita la Provincia di Foggia a rilasciare quanto di rispettiva competenza, evidenziando che il silenzio eventualmente serbato dall’ Amministrazione ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.241/90 s.m.i. non potrà qualificarsi quale silenzio assenso, poiché, è necessario acquisire un provvedimento esplicito in materia paesaggistica che costituisce parere obbligatorio e vincolante in base al combinato disposto degli artt.89 e 91 delle NTA del PPTR*”.

RILEVATO che:

- la PROVINCIA DI FOGGIA – SETTORE AMBIENTE, rif. prot. n.0000002410/2021 del 19/01/2021, acquisito al prot. n.0589 del 20/01/2021, ha comunicato, richiamando “*la determinazione dirigenziale n.2079 del 24/11/2018 con la quale ha determinato di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 25,2MW nel comune di Foggia, nonché, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabilicon prescrizioni*” di confermare quanto già espresso con la predetta determinazione dirigenziale circa l’impianto, così come rappresentato nel nuovo progetto, esprimendo *altresì parere paesaggistico favorevole in base al combinato disposto degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR*”;
- La Provincia di Foggia_SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE, con pec del 24.06.2021, ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.2021/0000951 del 24/06/2021, con la quale ha rilasciato “*per le motivazioni richiamate nelle premesse ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Carapelle 1 SRL per l’intervento di seguito descritto:*

Comune: FOGGIA (FG)

Dati catastali:

- *Foggia: Foglio 160 Particelle 64*
- *Manfredonia: Foglio 135 Particelle 140*

Oggetto: “Richiesta di Autorizzazione paesaggistica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “La Pescia”, della potenza di 8,4MWp, nonché, delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzare in agro di Foggia, loc. Tamaricciola, e in agro di Manfredonia, loc. La Pescia, mediante realizzazione di: N. 2 aerogeneratori, GF5 e GF6, di potenza ciascuno pari a 4,2MWp; collegamento elettrico in MT tra gli aerogeneratori GF5 e GF6 e la cabina di smistamento e da questa alla Sottostazione elettrica di trasformazione 30-150kV in cavo interrato; stallo di trasformazione 30-150kV all’interno della Sottostazione esistente di proprietà della Società DEVELOP SRL; Edificio utente denominato “Edificio Quadri e Servizi Ausiliari”. Relativamente al presente impianto è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 alla Regione Puglia Servizio Energia e Font”

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia**, rif. prot. MIBACT_SABAP-FG|07/09/2020|0002767-P|n.2767/2020, acquisito al prot. n.2198 del 24/03/2020, ha comunicato: “*la necessità di acquisire le seguenti integrazioni:*

- 1) *Relazione paesaggistica redatta con riferimento al P.P.T.R.;*
- 2) *fotoinserimento degli aerogeneratori lungo tutto il perimetro dell’area di progetto, con riprese*

dall'esterno verso l'interno e viceversa, con particolare riferimento ai Beni paesaggistici e agli Ulteriori Contesti Paesaggistici (art.38 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.

3) *Cartografia in scala adeguata riportante tutti gli impianti FER autorizzati e/o esistenti all'interno dell'area buffer";*

- la Società Carapelle 1 Srl, ha riscontrato la suddetta richiesta, in data 27/03/2020, con comunicazione rif. prot. n.19/2020/UT/FP, acquisita al prot. n.2428 del 30/03/2020, fornendo la documentazione integrativa;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, rif. prot. n.MIBACT_SABAP-FG|07/09/2020|0006551-P|, acquisito al prot. n.6136 del 08/09/2020, ha comunicato che *"...per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna attuali, si ritiene di esprimere parere negativo alla realizzazione della torre GF6, il cui cavidotto interno presenta un' interferenza diretta con una delle UT rinvenute sul campo; inoltre, il cavidotto esterno verrebbe così accorciato eliminando l'interferenza con il tracciato della viabilità antica individuato dalla Alvisi e il tratto in prossimità del Regio Tratturello Foggia - Tressanti - Barletta n. 41.*

Per quanto riguarda la torre GF5, in considerazione delle criticità sopra richiamate, si richiede, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che venga effettuato uno scotico di almeno 30 cm in corrispondenza dell'area del cavidotto interno e della piazzola su cui deve essere impostato l'aerogeneratore, al fine di valutare ulteriori approfondimenti e la eventuale realizzazione di saggi di scavo preliminari qualora dovessero essere individuate emergenze di natura archeologica.

Tali attività preventive necessitano dell'assistenza archeologica continuativa. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra richiamate, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione del solo aerogeneratore GF5 con le prescrizioni di natura archeologica succitate (venga effettuato uno scotico di almeno 30 cm in corrispondenza dell'area del cavidotto interno e della piazzola su cui deve essere impostato l'aerogeneratore, al fine di valutare ulteriori approfondimenti e la eventuale realizzazione di saggi di scavo preliminari qualora dovessero essere individuate emergenze di natura archeologica.), si esprime parere negativo alla realizzazione dell'aerogeneratore GF6 risultando incompatibile con la tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico".

- la Società Carapelle 1 Srl, ha trasmesso, in data 27/11/2020, con note acquisite ai prott. n.8545 e n.8546 del 30/11/2020, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, le controdeduzioni al parere rif. prot. n.MIBACT_SABAP-FG|07/09/2020|0006551-P;

RILEVATO che:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, rif. prot. n.MIBACT_SABAP-FG|10/12/2020|0009206-P, acquisito al prot. n.8848 del 10/12/2020, ha comunicato che:

"...ESAMINATE le controdeduzioni presentate dalla Società Carapelle 1 Srl...;....."

TENUTO CONTO che la ditta, al fine di conformarsi alla prescrizione dell'aeronautica Militare ha ridotto l'altezza complessiva della turbina GF5 da 180m a 170m;

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere **parere favorevole** alla realizzazione dell'impianto in valutazione con l'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- **al fine di avere una percezione visiva omogenea dell'impianto, le due torri GF5 e GF6 mantengano la stessa altezza;**
- **si proceda, per entrambi gli aerogeneratori GF5 e GF6, ad effettuare uno scotico di almeno 30 cm in corrispondenza dell'area del cavidotto interno e della piazzola su cui deve essere impostato l'aerogeneratore".**

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia.

- **Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, rif. prot. n.0041391 del 25/03/2020, acquisito al prot. n.2234 del 26/03/2020, ha invitato la Società, *“al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione di un elettrodotto per la connessione alla RNT dell’impianto, trattandosi di attività in conto di terzi, a produrre la documentazione richiesta nell’allegato modello”*, in cui viene indicato, tra l’altro, che *“Ai sensi dell’art. 95, comma 2) bis, del D.Lgs 259/2003 per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2), lettera a), realizzati in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da attestazione di conformità del gestore”*

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Carapelle 1 S.r.l. con nota del 31/03/2020, acquisita al prot. n.2606 del medesimo giorno, ha trasmesso alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e al MISE- Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata e Molise, relativamente all’elettrodotto MT interrato in cavo cordato ad elica, per la connessione dell’impianto eolico alla RNT, l’Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell’art. 95, comma 2-bis del D.Lgs n. 259/2003 e la Dichiarazione del Tecnico incaricato in merito alla fase realizzativa dell’elettrodotto, debitamente corredati da planimetria e della sezione costruttiva dell’elettrodotto;

RILEVATO che:

- l’Attestazione di Conformità sostituisce il nulla osta in capo al MISE a seguito di quanto disposto dall’art. 95, comma 2) bis del D.Lgs. 259/2003.

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale di Napoli**, rif. pec del 13/03/2020, acquisita al prot. n. 1957 del 16/03/2020, e rif. prot.n.20037 del 11/09/2020, acquisito al prot. n.6261 del 11/09/2020, ha comunicato che *“dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n.11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi..... Si fa presente che la procedura sopracitata.....assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”*.,;

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Carapelle 1 S.r.l. con nota rif. prot. n.17/2020/UT/FP del 16/03/2020, acquisita al prot. n.2000 del 17/03/2020, ha comunicato di aver svolto la verifica puntuale della interferenza del progetto in oggetto con i titoli minerari per idrocarburi, così come indicate dal MISE - Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G.;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell’assenza di interferenze del progetto con titoli minerari vigenti che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’art.120 del Regio Decreto 1775/1993.

RILEVATO che:

- come previsto dalla nota prot. n.1957 del 16/03/2020 dell’Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica *“... assolve gli obblighi di coinvolgimento ...”* dell’Ufficio Territoriale stesso;
- la società Carapelle 1 S.r.l. in data 16/03/2020 ha trasmesso la suddetta dichiarazione anche al MISE - Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G, con comunicazione rif. prot.n.17/2020/UT/FP;

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale di Napoli.

- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, rif. prot. n.3933 del 12/03/2020, acquisito al prot. n.1918 del medesimo giorno, e rif. prot. n.709 del 15/01/2021, acquisito al prot. n.0401 del 15/01/2021, ha comunicato che *“gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.... Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presente, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui all'artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art.4), per quanto attiene la presentazione della SCIA, il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”*.
- **Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, rif. prot. n.15517 del 08/09/2020, acquisito al prot. n.6135 del 08/09/2020, ha comunicato che, *“in seguito all'esame del piano particellare di esproprio, si è potuto riscontrare che non vi sono particelle intestate al demanio dello Stato interessate dalle lavorazioni, ma che vi sono particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo bonifica interessate da occupazione temporanea. Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che eventuali pareri e/o autorizzazioni, potranno essere rilasciate dal Competente Consorzio di Bonifica, Ente gestore dei beni aventi la natura giuridica sopra menzionata”*.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

- **Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, rif.prot. n.0016866 del 04/09/2020, ha espresso *“parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da servitù a favore del demanio, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n 17/2013”*.

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dall' Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico**, rif. prot. n.30353 del 23/07/2020, acquisito al prot. n.5231 del 23/07/2020, ha comunicato che, esaminati gli elaborati tecnici, *“le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzarsi nei Comuni di Foggia e Manfredonia, sui terreni identificati in oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015, pertanto quest'Ufficio non adotterà alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia R.R. 10/2009 e ss.mm.ii”*.
- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche**, rif. prot. n.AOO_075_31.03.2020_0003354 del 31/03/2020, acquisito al prot. n.2629 del 02/04/2020,

ha comunicato che *“in riferimento al procedimento di cui all’oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/Sistema_Puglia/Autorizzazione_Unica..”* e rilevato che *“nel complesso l’intervento ricade in aree individuate catastalmente ai Fogli di mappa nn. 160 e 161 del Comune di Foggia e ai Fogli nn. 135-136-128-130 del Comune di Manfredonia (FG), in cui il vigente Piano di Tutela della Acque non prevede vincoli”*, rilascia *“limitatamente alla compatibilità con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto”*.

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia**, rif. prot. n.AOO-180/18305 del 06/05/2020, acquisito al prot. n.3360 del 07/05/2020, ha comunicato che:

- *“VISTA la domanda presentata, in data 31/07/2019, dalla Carapelle 1 s,r,l,.....a firma del legale rappresentante;*
- *VISTI gli elaborati tecnici redatti dalla Sistemi Energetici S.p.A. di Foggia;*
- *VISTA le relazione pedoagronomica, l’Analisi Essenze e l’Analisi del paesaggio agrario, a firma del Dott. Agronomo Francesco Grifoni, dalla quale si evidenzia, rispettivamente, che “Dai sopralluoghi effettuati è emerso che i terreni in questione, così come quelli dell’intera zona, risultano coltivati essenzialmente a cereali, e pertanto non si evidenzia una destinazione degli stessi o colture di particolare pregio che possono far presupporre l’esistenza di tutele, vincoli o contratti con la pubblica amministrazione per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali o della tutela di biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale dell’area stessa. Inoltre nelle particelle utilizzate dall’impianto non rientrano terreni coltivati con colture arboree di particolare pregio come gli ulivi, considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14, e pertanto soggetti ad una normativa speciale. In definitiva, relativamente alle prescrizioni imposte dal Decreto Legislativo n.387 del 29/12/2003, ed in base alle informazioni raccolte non vi è alcun impedimento dal punto di vista agronomico alla realizzazione dell’opera”, che “Dal sopralluogo effettuato e dalle interviste sul posto sembrerebbe che nell’area interessata dall’impianto e nel suo immediato intorno non sono presenti colture agricole che diano origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C., e D.O.P., nonché “I confini poderali sono definiti da dei semplici titoli costituiti da pietre, paletti infissi nel terreno o strade battute ed in alcuni casi da piante arboree da frutto (mandorli e peri), mentre risultano totalmente assenti i muretti a secco di delimitazione delle proprietà”;*
- *VISTO il comma 7 dell’art. 12 del Decr. Legislativo 387/2003;*
- *VISTO l’art.10 della Legge Regionale n°14/2007;*
- *VISTA la Legge Regionale n°31/2008;*
- *ESAMINATO il progetto del Parco Eolico denominato “La Pesca”, presentato dalla Carapelle 1 s.r.l., con sede amministrativa a FOGGIA alla Via Mario Forcella n.14, costituito da n.2 aereogeneratori di potenza nominale pari a 4,2 MW, e quindi della potenza complessiva nominale a regime di 8,4 MW, del diametro dei rotor pari a 150 mt, altezza di mozzo 105 mt, collegato alla rete di distribuzione MT in antenna con la Sezione a 150 kV della stazione RTN 150/380 kV di Manfredonia (FG) collegata in entra esce sulla linea 380 kV “Foggia-Andria”, con collegamento elettrico che avverrà in media tensione (30kV) tra gli aereogeneratori GF5 e GF6 e la Sottostazione elettrica di trasformazione 30/150kV e realizzato mediante linee elettriche in cavo interrato dimensionate secondo la tipologia della rete elettrica, nel seguente modo: Torre GF6 – GF5 con cavi del tipo ARE4HSEX di sezione 70mmq di lunghezza 5.770 m, Torre GF5 – Cabina di smistamento CS2 con cavi del tipo ARE4HSEX di sezione 240 mm Q, di lunghezza 1.950 m; da realizzarsi in agro di Manfredonia (FG) alla località “La Pesca” sulla p.lla 140 del foglio di mappa n.135, e in agro di Foggia alla località “Tamaricciola” sulla p.lla 64 del foglio di mappa n.160”*

SI RITIENE CONFORME alle norme citate in premessa e, pertanto, **SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE**, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell’impianto:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da

cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

2. *nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;*
3. *terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario di suolo;*
4. *nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;*
5. *se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;*
6. *divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica”.*

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, rif. prot. n.7649 del 1/09/2020, acquisito al prot.n.6447 del 04/09/2020, ha comunicato che *“.....appaiono interessati dal procedimento “de quo” ii Comune di Manfredonia e it Comune di Foggia. Detti Comuni non rientrano tra gli elenchi di cui alla nota di questo Servizio prot. n. A00 079/7527 del 27.08.2020 cui si rimanda e, pertanto, potrebbero essere interessati dal vincolo di uso civico. Tale verifica, dovrà essere effettuata a cura del procedente/proponente attraverso specifica richiesta alto scrivente Servizio di certificazione, ai sensi dell’art.5 c.2 della L.R. n.7/1998, riferita alle particelle catastali oggetto dell’intervento.....”*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con comunicazione prot. n.7625 del 27/10/2020 ha trasmesso alla società, la nota rif. prot. n.7649 del 1/09/2020, del Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici, acquisita al prot. n.6047 del 04/09/2020, *“chiedendone il riscontro al Servizio competente..... al fine di poter indire la conferenza di servizi, nella quale sarà recepito il parere espresso e le ulteriori comunicazioni connesse”;*
- la società Carapelle 1 Srl con nota, rif. prot. n.63/2020/UT/FP del 03/11/2020, acquisita al prot. n.7849 del 05/11/2020, ha trasmesso istanza di certificazione degli usi civici per i terreni interessati al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e con comunicazione, rif. prot. n.71/2020/UT/FP del 30/11/2020, acquisita al prot. n.8594 del 01/12/2020, trasmetteva ulteriore documentazione integrativa richiesta dello stesso Servizio con nota rif. prot.n.11429 del 27/11/2020;

RILEVATO che:

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, rif. prot. n.12199 del 16/12/2020 ha comunicato che *“a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso civico i terreni attualmente censiti in Catasto in agro di Foggia Fg. 160 p.lle 43-64 e Fg. 161 p.lle 19-79 ed in agro di Manfredonia (FG) Fg. 135 p.lle 16-112-113-114-140, Fg. 136 p.lla 93, Fg. 128 p.lle 81-83-142 e Fg. 130 p.la 168”.*
- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica**, rif. prot. n.4382 del 12/03/2020, acquisita al prot. n.1919 del 12/03/2020, ha comunicato *“di aver esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando l’interferenza della succitata linea elettrica con i seguenti n. 3 corsi d’acqua denominati “Canale Pescia, Canale Carapelluzzo e Canale Macchia Rotonda” e reticoli in 5 punti diversi in agro dei comuni di Foggia e*

Manfredonia. Tenuto conto che ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013 è previsto che il Consorzio di Bonifica di Capitanata competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere idraulico all'Autorità idraulica competente per territorio. Rilevato che l'impianto interferisce con i suddetti canali e che la modalità di attraversamento adottata sarà fatta con l'ausilio di tecnica di trivellazione controllata (TOC), che prevede l'esecuzione della perforazione eseguita mediante utensile direzionabile che permetterà di controllare l'andamento plano-altimetrico. Per quanto riguarda la compatibilità con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto idrogeologico) si esprimerà l'Autorità di Bacino della Puglia, invitata anch'essa ad esprimere il proprio parere. Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole sotto il profilo idraulico con la prescrizione che il cavo deve essere posato ad una profondità del letto del canale non inferiore a mt. 2,50".

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche- Servizio Attività Estrattive** rif. prot. n. 04236 del 02/04/2020, acquisito al prot. n.2663 del 02/04/2020, ha comunicato che *“esaminata l'area impianti descritta nelle località indicate, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta. ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio”.*
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, rif. prot. n.7228 del 10/04/2020, acquisito al prot. n.2880 del 14/04/2020 e rif. prot .n.0001189 del 18/01/2021, acquisito al prot. n.0536 del 19/01/2021, ha comunicato che, per quanto attiene alla pianificazione di Distretto e di Bacino e considerate le disposizioni degli art. 4,7,8,9 Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA) *“esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:*
 - *le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;*
 - *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque, prevedendo, altresì, idonei sistemi di allertamento e/o opportuni provvedimenti di protezione civile a tutela dell'incolumità delle maestranze;*
 - *si assicurino un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi;*
 - *gli scavi siano tempestivamente chiusi e ripristinati a regola d'arte;*
 - *relativamente alle interferenze con il reticolo idrografico (da risolversi mediante tecnologia TOC), prima dell'inizio dei lavori si accerti che questi ultimi risultino compatibili con la eventuale presenza di opere d'arte, concordando con l'ente preposto alla gestione e/o manutenzione delle stesse ogni opportuna cautela e/o accorgimento tecnico; la scrivente Autorità resta comunque sollevata da qualsivoglia responsabilità in merito ai danni che dovessero accidentalmente occorrere durante i lavori e/o in fase di esercizio dell'impianto;*
 - *con riferimento all'edificio utente (“Edificio Quadri e Servizi Ausiliari”) ed allo “stallo trasformatore”, si pongono in essere le misure utili ad assicurare che i manufatti in questione non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposti alla eventuale presenza d'acqua; resta inteso che questa Autorità si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere per effetto del potenziale allagamento dell'area;*
 - *la condizioni di stabilità del sito attestare nella Relazione geologica (CKF5085_RelazioneGeologica.pdf) siano confermate, in fase esecutiva, anche attraverso il supporto di specifiche indagini geognostiche (di tipo diretto e/o indiretto) eseguite in sito”.*
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, rif. prot. n. 0016866 del 04/09/2020, ha comunicato che *“Dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale si è rilevato che l'impianto in progetto interferisce solo con la rete idrografica e precisamente che il cavidotto di connessione dell'impianto intercetta gli alvei del Torrente Carapelluzzo, dei Canali Plescia e Macchia Rotonda e di altri impluvi minori (Tav. 1 - Inquadramento su IGM; Tav. E2 - Planimetria dei cavidotti su catastale). La documentazione progettuale, precisamente gli elaborati Int. 1-2-3-4-5 (elaborati grafici 16-17-18-19-20) prevedono che gli attraversamenti degli alvei vengano realizzati con la tecnica della sonda teleguidata*

(t.o.c.) secondo schemi dimostrativi dell'impiego della tecnica medesima dai quali si evince che il franco netto tra cavidotto e profilo di alveo preventivato è di mt. 3, mentre non è fissata la distanza dei punti di inizio e termine della perforazione dall'asse dei corsi d'acqua. E' prevista altresì la installazione di paline segnalatrici della presenza del cavidotto di idonee caratteristiche.

Tale modalità di attraversamento dell'alveo non crea inibizioni all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio, si ritiene tuttavia necessario, prima della esecuzione dei lavori, che si provveda a redigere l'esecutivo dell'attraversamento, per ciascun alveo, sulla base del rilievo in sito nella sezione di passaggio del cavidotto da sottoporre al benestare di questo Consorzio, dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e della Struttura Tecnica Periferica della Regione Puglia.

Ciò stante, per quanto di competenza di questo Consorzio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da servitù a favore del demanio, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n 17/2013".

- **Marina Militare - Comando Marittimo - Sud Taranto** rif. prot. n.M_D MARSUD 0011978 del 20/04/2020, acquisito al prot. n.0003034 del 21/04/2020, ha comunicato che "per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico, e delle relative opere di connesse, indicati in argomento, come da documentazione progettuale acquisita dal portale www.sistema.puglia.it - Sezione Autorizzazione Unica".
- **Comando Militare Esercito "Puglia", SM - Uff. Personale Logistico e Servitù Militari**, rif. prot. M_D E24472 REG2020 0008802 06-07-2020, acquisito al prot. n.4803 del 07/05/2020, ha espresso, visti i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari, tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servizi militari o poligoni di tiro, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera.
"Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".
- **10° Reparto Infrastrutture - Ufficio B.C.M.**, rif. prot. M_D E23663 REG2020 0016496 23-12-2020 del 23/12/2020, acquisito al prot. n.9387 del 29/12/2020, ha comunicato che: "La **bonifica** ordigni bellici non costituisce attività obbligatoria per legge, ma discrezionale ove i soggetti deputati a farlo abbiano valutato l'esistenza di un rischio per la possibile presenza di ordigni bellici interrati. Di contro, la **valutazione del rischio bellico** costituisce attività obbligatoria in quanto deriva dall'osservanza del **D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.** (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, "T.U."), che all'art. 28 prevede, nella valutazione di tutti i rischi, anche quelli "derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, (...), interessati da attività di scavo".....sulla base del combinato disposto dell'art. 22 del D.Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, tutte le attività di bonifica sistematica terrestre sono soggette all'emissione del "Parere Vincolante" da parte dell'Autorità Militare....Il sopraccitato iter autorizzativo implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che vede quali attori esclusivi il Reparto Infrastrutture territorialmente competente ed il soggetto interessato.
Prima di poter ottenere il "parere vincolante" ...che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica,

il "Soggetto Interessato" ...dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa.

.....**Per quanto appena affermato, questo Ufficio BCM non può emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione.....**Sulla base della Determinazione n.19 del 27/09/2001 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la bonifica ordigni bellici non costituisce un "lavoro" ma un "servizio" e pertantocome tale, la bonifica bellica non rientra nel progetto esecutivo e non rientra nemmeno nell'appalto principale, ma costituisce un'attività preventiva che si dovrà effettuare, ove ritenuto opportuno, prima dei lavori dell'appalto stesso. Prima di iniziare il servizio di bonifica, la ditta BCM incaricata ed il soggetto interessato dovranno ricevere il parere vincolante positivo dell'Ufficio BCM.....**Nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento.**

Al fine di agevolare le attività istruttorie dell'Ente che ha indetto la Conferenza dei Servizi, si riportano di seguito le prescrizioni generali che questo Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) attualmente in vigore:

- Dovunque vi sia rischio presenza ordigni bellici si dovrà eseguire **preventivamente una bonifica superficiale** comprensiva **dell'eventuale taglio della vegetazione** (ove presente) a cura esclusiva dello stesso personale della ditta BCM specializzata.
- Qualunque attività di scavo delle opere principali dovrà comportare **una bonifica profonda fino alla profondità della quota di scavo con garanzia di un ulteriore metro di profondità.**
- La **massima bonifica profonda** che si prescriverà raggiungerà la profondità di **7 metri** con garanzia di un ulteriore metro aggiuntivo nonostante il raggiungimento di profondità maggiori negli scavi delle opere principali.
- Qualora sulla quota di scavo delle opere principali è prevista la posa di fondazione di una **infrastruttura rilevante** (ponte, edificio superiore a 2 piani, edificio suscettibile di grande affollamento, ecc..) si prescriverà comunque la **bonifica massima alla profondità di 7+1 metri** anche per scavi a profondità inferiore.
- Dovunque sia previsto il **passaggio di automezzi pesanti e mezzi meccanici** si prescriverà una bonifica **a 3 metri di profondità.**
- Su tutte le aree che diventeranno **carrabili**, si prescriverà una bonifica **a 3 metri di profondità.**
- Qualora siano previste attività di scavo per la realizzazione di parcheggi ovvero aree carrabili, si prescriverà una bonifica non minore della **somma della profondità dello scavo e dei 3 metri previsti sulle aree carrabili** (una bonifica maggiore sarà prevista in caso di infrastrutture rilevanti).
- La bonifica profonda generalmente prescritta sarà quella con il metodo delle trivellazioni salvo i casi in cui il terreno dovesse presentare **diffuse anomalie ferromagnetiche** che non consentono tale metodologia. In tal caso sarà prescritta una **bonifica con il metodo dello scavo a strati successivi.**

Se saranno osservate tutte le prescrizioni sopra riportate e sarà consegnata la documentazione completa e correttamente compilata così come previsto dalla Direttiva GEN-BST-001, questo Ufficio BCM produrrà **PARERE VINCOLANTE POSITIVO.**

..... A completamento delle informazioni fornite, si precisa infine che, in caso di rinvenimento di eventuali ordigni, questi ultimi non dovranno essere assolutamente né toccati né maneggiati, ma dovranno essere tempestivamente denunciati per conoscenza alle autorità militari (incluso questo Reparto) e per competenza ai Carabinieri territoriali al fine di non incorrere nel reato penale di detenzione illegale di sostanze esplosive. L'attività di neutralizzazione (rimozione e brillamento) degli ordigni ritrovati è esclusiva competenza dell'Autorità Militare e sarà attivata dagli stessi carabinieri lungo la via gerarchica. Tale attività di neutralizzazione comporta oneri esclusivamente a carico del Ministero della Difesa".

- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./III Regione Aerea** rif. prot. n.M_D ABA001 REG2020 0011996 del 16/03/2020, acquisita al prot. n.2001 del 17/03/2020, nella quale ha comunicato che i due areogeneratori identificati con le sigle “GF5” e “GF6” sono distanti rispettivamente Km 12,800 e km 15,500 dal punto di riferimento dell’aeroporto militare di Amendola. L’esame del progetto “ *ha tuttavia evidenziato che l’aereogeneratore identificato con la sigla “GF5”, ubicato al foglio 160, particella 64, del Comune di Foggia, alla quota di metri 29,00 s.l.m., di altezza massima pari a metri 180,00, per un’elevazione al top della pala di metri 209,00 s.l.m. e ricadente all’interno dell’impronta della superficie orizzontale esterna del suddetto aeroporto, ne oltrepasserebbe la quota (posta a metri 199,6 s.l.m.) determinando così la violazione delle prescrizioni di cui all’art.3, comma 3, del D.M. Difesa 19.12.2012, n.258.”*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Carapelle 1 S.r.l. con nota rif. prot. n.26/2020/UT/FP del 10/04/2020, ha comunicato che, prendendo atto delle criticità riscontrate rispetto all’aereogeneratore GF5, propone, per il solo areogeneratore GF5, l’abbassamento della quota al top della pala a 199 metri s.l.m., fermo restando la posizione di progetto dei due aerogeneratori;
- l’Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./III Regione Aerea con nota rif. prot. n.M_D ABA001 REG2020 0015607 29-04-2020, acquisita al prot. n.3213 del 30/04/2020, e rif. prot. n.M_D ABA001 REG2020 0024951 13-07-202, acquisito al prot. n.4968 del 14/07/2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, prendendo atto “*che la società proponente Carapelle 1 srl ha proposto, fermo restando le coordinate e il modello degli aerogeneratori, di voler ridurre a 199m. s.l.m. la quota massima al top dell’aerogeneratore GF5, in modo tale da renderlo “non interferente” con la superficie OHS dell’aeroporto militare di Amendola”, e nella successiva nota rif. prot. n.M_D ABA001 REG2020 0024951 13-07-202, acquisito al prot. n.4968 del 14/07/2020, “ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni.....”*- nel corso della Conferenza di Servizi del 08/09/2020, come desumibile dal verbale, prot. n.6163 del 11/09/2020, “*è emerso, altresì, che la Società ha inviato la documentazione integrativa riferita alla nuova altezza dell’aerogeneratore GF5, per effetto della diminuzione dell’altezza al top della pala rispetto al livello del mare, imposto dall’Aeronautica Militare, ma non ha caricato la documentazione sulla piattaforma “sistema puglia”, con la conseguenza che gli enti si sono pronunciati sul progetto originariamente caricato, che prevedeva una torre eolica di altezza maggiore. Pertanto, i rappresentanti della Regione evidenziano la necessità che la Società integri la documentazione caricata in sistema puglia, adeguando tutti gli elaborati grafici e le relazioni per effetto della diminuzione dell’altezza dell’aerogeneratore al top della pala”;*- la società Carapelle 1 S.r.l. ha provveduto ad aggiornare gli elaborati depositati sul portale istituzionale della Regione Puglia, di cui si è preso atto nella nota di indizione della conferenza di servizi del 21/12/2020 prot. n.9189;

RILEVATO che:

- l’Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./III Regione Aerea, rif. prot. n.M_D ABA001 REG2020 0038954 26-10-2020, acquisito al prot. n.7639 del 27/10/2020, ha comunicato che “*.....in considerazione di quanto prescritto dal Regolamento recante attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea - art.3 comma 3 del D.M. Difesa n. 258 del 19.12.2012, “...l’autorizzazione non può comunque essere concessa per gli impianti eolici ricadenti all’interno dell’impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS), se hanno altezza pari o superiore alla Superficie Orizzontale Esterna stessa.”. Poiché per l’aeroporto militare di Amendola la predetta superficie OHS è posta a 199,00 metri sul livello del mare e non a 199,60 metri s.l.m., come erroneamente indicato nella precorsa corrispondenza, l’aerogeneratore “GF5” avente quota massima al top di 199,00 metri s.l.m., cioè pari alla suindicata quota della superficie OHS, risulta in contrasto con la norma. Per tale circostanza, si comunica che il parere favorevole precedentemente espresso con la nota al seguito “b” deve intendersi annullato.*

- *Tuttavia, considerate le minimali modifiche da apportare per l'adeguamento normativo e al fine di evitare ritardi nel procedimento in corso, questo Comando ritiene di esprimere nuovo parere favorevole dell'A.M. alle seguenti condizioni, da considerarsi inderogabili e tassative:*
 - a) *che la quota massima al top dell'aerogeneratore avente codice "GF5" sia inferiore a 199 metri s.l.m. al fine del rispetto delle prescrizioni normative del DM 258/2012 art. 3 comma 3;*
 - b) *che siano rispettate le prescrizioni riportate nella circolare allegata alla nota a riferimento "e" dello Stato Maggiore della Difesa relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli al volo a bassa quota, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;*
 - c) *che al compimento dei lavori, il rappresentante Legale della Società proponente, unitamente al Direttore dei Lavori, trasmettano una dichiarazione congiunta asseverata sul rispetto delle dimensioni e quote degli aerogeneratori in conformità al presente parere con esplicito riguardo alla quota dell'aerogeneratore GF5 che dovrà essere inferiore a 199 metri s.l.m."*
- *la società Carapelle 1 S.r.l. con nota, rif. prot. n.64/2020/UT/FP del 03/11/2020, acquisita al prot. n.7848 del 05/11/2020, ha riscontrato la nota rif. prot. n.M_D ABA001 REG2020 0038954 26-10-20209 del 26/10/2020 dell'Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./III Regione Aerea, precisando che da approfondimenti topografici è emerso che la quota del suolo in corrispondenza dell'aerogeneratore GF5 è pari a 28,80m s.l.m, pertanto, stanti le dimensioni dell'aerogeneratore, l'elevazione totale al topo della pala rispetta il limite di 199m s.l.m, risultando pari a 198,80m s.l.m.*

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dall' Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./III Regione Aerea.

- **ENAC - Direzioni e Uffici Operazioni Sud - Napoli**, rif. prot. n.33590 del 26/03/2020, acquisito al prot. n.2286 del 27/03/2020, ha comunicato che *"Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art.109 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interagenze con le procedurali strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazioni ostacoli di cui al Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'aeronautica Militare. Al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, pertanto, è necessario che il proponente attivi la procedura descrittiva nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla Sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con Enav"...* *"Codesta Regione è pregata di rendere note le informazioni soprariportate ai proponenti dei singoli processi, verificando in sede di conferenza di servizi che gli stessi si siano muniti del predetto parere-nulla osta"*.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- *la società Carapelle 1 S.r.l. con nota rif. prot. n.75/2020/UT/FP del 16/12/2020, acquisita al prot. n.9047 del medesimo giorno, ha comunicato la trasmissione dell'istanza ai fini della valutazione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", ad Enac ed Enav, avvenuta in data 06/11/2020;*
- *nella conferenza dei servizi del 21/01/2021, come desumibile dal relativo verbale trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento, con nota prot. n.0632 del 21/01/2021, si è preso atto "dell'assenza del parere-nulla osta per la sicurezza del volo dell'aeronautica civile ENAC-ENAV, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione, come indicato nell'elenco degli atti di assenso, di cui all'Allegato I al D.M. 10-9-2010, giusta nota rif. prot. TSU-26/03/2020-0033590-P, acquisita al prot. n.2286 del 27/03/2020.....".e, pertanto, è stata sollecitata la società ad acquisire il parere-nulla osta suddetto.*

RILEVATO che:

- -la società Carapelle 1 S.r.l. con nota rif. prot. n.26/2021/UT/FP del 26/02/2021, acquisita al prot. n.2106 del 01/03/2021, ha trasmesso il nulla osta ENAC, rif. prot. n.TSU-26/02/2021-0021867-P, alla realizzazione dell'impianto eolico corredato dalle relative prescrizioni.
- l' ENAC, rif. prot. n.TSU-26/02/2021-0021867-P, ha comunicato che:
 - *"l'ENAV con proprio foglio \U\0006822\18-01-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT-18/01/2021-0005202-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 nonché per i sistemi/apparati NAV/COM/RADAR ENAV mentre le procedure di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;*
 - *in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.*

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegare al capitolo Q. Le luci di media intensità da installare sulle navicelle saranno di tipo B, di colore rosso e intermittenti. Le luci alla quota intermedia saranno di tipo E, a bassa intensità, anch'esse di colore rosso intermittenti configurate per accendersi contemporaneamente con quelle in sommità e dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna. Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.*

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità,

di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante".

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato da ENAC - Direzioni e Uffici Operazioni Sud – Napoli.

- **ANAS S.p.A.**, rif. prot. n.CDG-0455760 del 10/09/2020, acquisito al prot. n.6249 del 11/09/2020 ha comunicato che, avendo esaminato l'elaborato planimetrico l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di rispettiva competenza, né tantomeno con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e, pertanto, non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.
- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, rif. prot. n.BA A0011/P/2020/0001613 del 20/04/2020, acquisito al prot. n.3023 del 20/04/2020, ha comunicato che *"...Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione..."*.
- **Ferrovie del Gargano S.r.l.**, rif. prot. n. FDG/GI/20-1214 del 07/09/2020, acquisito al prot. n.6249 del 11/09/2020, ha comunicato che non è pervenuta la documentazione progettuale necessaria ai fini del parere di competenza.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- *la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.6169 del 11/09/2020 ha fatto presente alle Ferrovie del Gargano S.r.l. ".che la documentazione progettuale, necessaria ai fini di poter esprimere il parere di rispettiva competenza, è visionabile sul portale di Sistema Puglia al quale dovrà registrarsi ed accreditarsi".*

RILEVATO che:

- Ferrovie del Gargano S.r.l., non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni, e, pertanto, non ha espresso il rispettivo parere di competenza;

Pertanto, si ritiene, ai sensi dell'art. 14 ter c.7 della L. 241/1990 s.m.i., di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere, che si ritiene acquisito per silenzio assenso.

- **SNAM RETE GAS S.p.A.**, rif. EAM27360/EAM27366/prot.001 del 11/01/2021, acquisito al prot. n.0220 del 12/01/2020, e rif. EAM27360/EAM27366 prot.003 del 20/01/2021, acquisito al prot. n.0627 del 21/01/2021, ha comunicato che: *"...le Vs. opere interferiscono con i nostri metanodotti denominati:*

MET. POT. CANDELA-MANFREDONIA:TR.CANDELA-BORGIO M. DN 500

MET. POT. BORGIO MEZZANONE-BARLETTA DN 400

....Nel caso specifico segnaliamo, inoltre, che il terreno da noi attraversato è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro la possibilità per SNAM RETE GAS di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di metri 19,50 dai Metanodotti " Cod. MET. 4510800 POT. CANDELA MANFREDONIA: TR.CANDELA-BORGIO M. DN 500 — Cod. Met. 4511180 MET. POT. BORGIO MEZZANONE-BARLETTA DN 400" nonchè di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione".

Per quanto sopra, nella nota rif. EAM27360/EAM27366 prot.003 del 20/01/2021, acquisito al prot. n. 0627 del 21/01/2021 *"esprime parere favorevole a condizione che venga eseguito un sopralluogo congiunto con i vostri tecnici, con picchettamento delle condotte Snam Rete Gas ivi esistenti, invitandovi contestualmente ad integrare le Vs. opere di progetto dettagliando la seguente documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione ecc. che saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse in formato digitale/vettoriale (.dwg):*

- *progetto in scala adeguata (1:200 - 1:500/1:200), in duplice copia cartacea, con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto, firmato da tecnico abilitato;*

- descrizione dell'opera in progetto;
- estratto di mappa,
- visura catastale dell'immobile e dei terreni oggetto d'intervento/interferenza;
- rilievo fotografico con lo stato di fatto dei luoghi;
- tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o in giallo le eventuali demolizioni;
- relazione tecnica dell'intervento;
- vincoli da Piano Regolatore (PRG) Piano di Governo del Territorio (PGTU), ed eventuali altri piani territoriali;
- planimetria quotata;
- Sezioni dell'opera laddove ci siano attraversamenti del gasdotto, e comunque siano necessarie per a corretta valutazione dell'interferenza;
- Eventuali urbanizzazioni primarie/secondarie da realizzare nella fascia di rispetto;
- Eventuali altre informazioni necessarie per valutare l'opera interferente.

Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della Scrivente Società.

Comunichiamo infine che, sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione nessun lavoro potrà essere intrapreso da parte vostra all'interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti.

- **TERNA S.p.A.**, rif. prot. n.18944 del 18/03/2020, acquisito al prot. n.2092 del 20/03/2020, ha rappresentato che *"il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione..."*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- - la società Carapelle 1 S.r.l. con comunicazione rif. prot.n.77/2020/UT/FP del 21/12/2020, acquisita al prot. n.2000 del 17/03/2020, ha trasmesso a Terna S.p.A. il "Modello 1B" per la richiesta di modifica della potenza di connessione;
- - la società Carapelle 1 S.r.l., in data 21/01/2021, ha trasmesso il Preventivo di connessione (Codice Pratica: 201800323) – *"Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 8,4 MW"*, acquisito al prot. n. 0657 del 21/01/2021;

RILEVATO che:

- - TERNA S.p.A. con nota rif. prot. n.5591 del 21/01/2021, acquisito al prot. n.0656 del 21/01/2021, ha rappresentato che *"a seguito della richiesta di modifica della connessione da parte della Società CARAPELLE 1 S.r.l., TERNA ha rilasciato il nuovo preventivo che conferma la soluzione di connessione, come richiesto dalla società. Sarà cura della società provvedere all'accettazione nelle tempistiche di cui al codice di rete"*;
- - la società Carapelle 1 S.r.l. con nota rif. prot.n.37/2021/UT/FP del 15/04/2021, acquisita al prot. n.3855 del 16/04/2021, ha trasmesso l'accettazione del nuovo il Preventivo di connessione (Codice Pratica: 201800323).

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato da TERNA S.p.A.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II**, rif. nota MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise del 2/09/2020, acquisita al prot. n.6085 del 7/09/2020.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla *"Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica"*, con nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n.6085 del 7/09/2020 ha indicato che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 *"Codice*

delle Comunicazioni Elettroniche”, l’eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato,sono oggetto di autorizzazione generale.....il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l’allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC dgscerp.div02@pec.mise.gov.it.

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.6746 del 30/09/2020, ha trasmesso comunicazione relativa all’installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sulla base della suddetta nota del MISE-Divisione III-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, chiedendo alla società di procedere all’inoltro della istanza al MISE- Divisione II ai fini del rilascio dell’autorizzazione generale di cui all’art.104comma 1)lett b) del D.Lgs 259/2003;

RILEVATO che:

- La Società Carapelle 1 Srl ha trasmesso in data 11/12/2020, l’istanza per la realizzazione e l’installazione della fibra ottica al MISE Divisione II, acquisita al prot. n.8925 del medesimo giorno;
- Il MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni, e, pertanto, non ha espresso il rispettivo parere di competenza.

Pertanto, si ritiene, ai sensi dell’art. 14 ter c.7 della L. 241/1990 s.m.i., di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - Servizio Esproprio e Contenzioso con nota prot. AOO_064/PROT/18/02/2021/0002626 del 18/02/2021, acquisita al prot. n.1648 del 18/02/2021, ha rilasciato il parere favorevole “... *relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera ...*” e, pertanto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n.1862, n.1863, n.1864, n.1865, n.1866, n.1867, n.1868 e n.1869 del 24/02/2021 e nota prot. n.2832 del 22/03/2021, ha trasmesso la “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” alle singole ditte proprietarie dei terreni interessati, ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.327/2001 s.m.i., dell’art. 10 L.R. n.3 del 22/02/2005 s.m.i. e dell’art.7 e 8 della Legge 241/90 s.m.i.

Successivamente sono pervenute n.5 osservazioni, di cui quattro aventi carattere meramente economico - patrimoniale, puntualmente trasmesse dalla Sezione procedente alla società con le note prot. n.2616 del 15/03/2021, prot. n.3090 e n.3092 del 29/03/2021, n.3454 del 07/04/2021 e n.3898 del 20/04/2021, che sono comunque dirimenti ai fini della titolarità delle aree oggetto del summenzionato avviso.

La società Carapelle 1 Srl, con note rif. prot. n.36/2021/UT/SE del 12/04/2021, acquisita al prot. n.3701 del 13/04/2021 e rif. prot. n.38/2021/UT/SE del 22/04/2021, acquisita al prot. n.4094 del 22/04/2021, ha fornito riscontro alle osservazioni pervenute.

Con riferimento all’osservazione trasmessa con comunicazione prot. n.3454 del 07/04/2021, la società Carapelle 1 srl, nella nota, rif. prot. n.36/2021/UT/SE del 12/04/2021, acquisita al prot. n. 3701 del 13/04/2021, ha riscontrato quanto segue:

- “*Sul terreno contraddistinto catastalmente dalla particella n. 43 del foglio n. 160, in accordo al progetto, è prevista la realizzazione di una stradina di attraversamento rurale che verrà realizzata in macadam e che consentirà l’accesso alla turbina eolica GF5. Questa va di fatto a costituire una normale via tra i campi di cui ne potrà utilmente beneficiare anche il proprietario terriero. Questa, pur dividendo la particella n. 43 in due aree di forma rettangolare, più o meno equivalenti, non ne compromette assolutamente la sua coltivazione. Infatti le due aree pressoché rettangolari che si generano sono di lunghezza circa 730 m e larghezza circa 100 m, pertanto di dimensioni compatibili con qualsiasi tipo di coltivazione e dunque non lesive di alcun danno agronomico.*”
- Il Sig. Martelli è proprietario anche di due fabbricati (sub 2 e sub 3) che insistono sulla particella 67 del

medesimo foglio n. 160 del Comune di Foggia. La turbina eolica GF5 è stata ubicata ad una distanza di 834 m dal fabbricato sub 2 e ad una distanza di 797 m dal fabbricato sub 3, a differenza di quanto asserito dal proprietario terriero nell'opposizione pervenuta, che sostiene che la turbina eolica avrebbe una distanza dai due fabbricati dell'azienda agricola inferiore ai 690 m. A tal proposito si riporta di seguito un estratto planimetrico attestante l'effettiva distanza della turbina GF5 dai due fabbricati in oggetto. Quanto riportato non poteva essere diversamente, in quanto la distanza di almeno 690 m da strade primarie, secondarie e da fabbricati è stata una prescrizione della Determina dirigenziale n. 2079 del 24/12/2018, che l'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia ha rilasciato nell'ambito della Procedura di verifica di non assoggettabilità a VIA a cui è stato sottoposto il progetto eolico della Società.

- Si evidenzia inoltre come il fabbricato sub 3 sia classificato catastalmente come "Unità collabenti" ed è assimilabile dunque ad un immobile diroccato e caratterizzato da notevole livello di degrado che ne determina l'assenza di autonomia funzionale, come si può evidenziare dalla ortofoto del fabbricato in oggetto.....
- Si sottolinea inoltre che la medesima turbina dista 840 m dall'adiacente strada primaria provinciale, garantendo la prescrizione della distanza minima di 690 m da strade primarie e secondarie (diversamente da quanto riportato dal proprietario terriero il quale asserisce il non rispetto di tale distanza limite). A seguire si riporta estratto catastale con l'indicazione della distanza della turbina eolica dalla strada provinciale adiacente....
- In relazione all'inquinamento acustico derivante dall'installazione della turbina GF5 evidenziato nell'opposizione pervenuta dal Sig. Martelli, si vuole specificare che è stato condotto uno studio previsionale dell'impatto acustico sulla base del quale è stato possibile concludere che la messa in esercizio dell'impianto eolico non procuri un'alterazione del clima acustico significativa sui vari ricettori presenti in zona, tra cui anche i due fabbricati di proprietà del Sig. Martelli, andando a soddisfare sia il rispetto dei valori limite assoluti di immissione nell'ambiente esterno previsto dall'art.3 del D.P.C.M 14/11/1997 e sia il rispetto dei valori limite differenziali di immissione in ambiente abitato come previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997.
- Per la componente faunistica la Società precisa che in fase esecutiva redigerà un apposito studio di campo in relazione all'avifauna migratrice con particolare attenzione a quelle specie che si caratterizzano per migrazioni notturne, al fine di valutare la necessità di installare un impianto radar con blocco delle pale in caso di migrazioni nel raggio di 5 km dal sito in accordo a quanto previsto dalla Determina di non assoggettabilità a VIA emessa dall'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia.
- In considerazione del possibile inquinamento elettromagnetico segnalato dall'opposizione del Sig. Martelli, si vuole evidenziare che la Società ha redatto un apposito studio al fine di determinare i valori di elettromagnetismo attesi (calcolo previsionale) e la valutazione degli effetti ambientali conseguenti ai sensi della legge 36/01 e DPCM 08/07/2003. Dalle analisi condotte si può desumere che la realizzazione delle opere elettriche relative al parco eolico della società CARAPELLE 1 SRL non costituisce pericolo per la salute pubblica.
- Analizzando la componente sicurezza, per gli aspetti legati alla gittata massima in caso di rottura accidentale del frammento di pala, è stato assunto come prescrittivo un valore della gittata massima pari a 690 m (prescritto, come già riportato ai punti precedenti, dalla Determina dirigenziale n. 2079 del 24/12/2018 di esclusione dalla VIA, della Provincia di Foggia). Pertanto i due fabbricati sub 2 e sub 3 di proprietà del Sig. Martelli ubicati ad una distanza rispettivamente di 834 m e di 797 m rispettano anche il valore di gittata massima stimata dall'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia e pertanto la turbina eolica GF5 può considerarsi sicura per i fabbricati anche in occasione di raffiche di vento. In relazione a quest'ultimo punto inoltre si vuole evidenziare come le turbine siano dotate di un sistema di controllo che pone in salvaguardia le medesime bloccando le pale eoliche in condizioni di ventosità particolarmente spinte".

Con comunicazione, inoltre, del 15/04/2021, acquisita al prot. n.3865 del 16/04/2021. il legale rappresentante della società SAI INVEST S.a.s ha trasmesso formale comunicazione di avvenuta sottoscrizione di accordo bonario con la società CARAPELLE 1 SRL.

Rilevato che:

- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica;
- alla luce dell'art.14-ter, comma7, della L.241/90 s.m.i, *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni....”* seppur convocati ai lavori di conferenza di servizi.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n.24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n.2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota rif. prot. n.MIBACT_SABAP-FG | 10/12/2020|0009206-P, acquisita al prot. n.8848 del 10/12/2020, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, la PROVINCIA DI FOGGIA – SETTORE AMBIENTE, con nota rif.prot. n.0000002410/2021 del 19/01/2021, acquisita al prot. n.0589 del 20/01/2021, ha espresso parere paesaggistico favorevole in base al combinato disposto degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR e con pec del 24.06.2021 ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.2021/0000951 del 24/06/2021, con la quale ha rilasciato *“per le motivazioni richiamate nelle premesse ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica....”* e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota rif. prot. n.7228 del 10/04/2020, acquisita al prot. n.2880 del 14/04/2020, e nota rif.prot. n.0001189 del 18/01/2021, acquisita al prot.n. 0536 del 19/01/2021, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Carapelle 1 S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto presso la sede della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 13/05/2021;
- con riferimento alla procedura ambientale, a seguito di richiesta di assoggettabilità a VIA, presentata alla Provincia di Foggia per un progetto che inizialmente prevedeva la costruzione di n.6 aerogeneratori, per una potenza elettrica complessiva pari a 25,2 MW, il Settore Ambiente dello stesso Ente, in data 24/12/2018 con determinazione dirigenziale n.2079 del 24/12/2018, ha stabilito di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto qualora fossero state rispettate le prescrizioni contenute nella stessa, di non realizzare i n.4 (quattro) aerogeneratori previsti in agro del Comune di Foggia denominati GF1, GF2, GF3, GF4, e le relative opere di connessione, e collocare i restanti generatori, denominati GF5 e GF6 a non meno di 690 m da strade primarie, secondarie e fabbricati, a cui la società Carapelle 1 S.r.l si è attenuta, presentando un nuovo progetto nel quale sono stati collocati i due soli aerogeneratori uno in agro di Manfredonia, località “La Pescia”, nel terreno censito al Fig. 135 p.IIa 140, e, l'altra in agro di Foggia, località “Tamaricciola”, nell'area identificata al catasto terreni al Fig. 160 p.IIa 64, ad una quota media variabile dai 20 ai 30m slm, della cui nuova localizzazione l'Ente provinciale ha comunicato la presa d'atto senza riserve con nota rif. prot. n.26566 del 20/05/2019.
- in merito alla procedura paesaggistica la PROVINCIA DI FOGGIA, con nota rif. prot. n.0000002410/2021 del 19/01/2021, acquisita al prot. n.0589 del 20/01/2021, richiamando la suddetta determinazione dirigenziale n.2079 del 24/11/2018, ha confermato quanto già espresso con il predetto provvedimento dirigenziale circa l'impianto, così come rappresentato nel nuovo progetto, ed ha espresso, parere paesaggistico favorevole in base al combinato disposto degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR e con pec del 24.06.2021 ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.2021/0000951 del 24/06/2021, con la quale ha rilasciato *“per le motivazioni richiamate nelle premesse ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica....”*;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *“... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...”*, ed in ogni caso, alla

luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n.4224 del 27 aprile 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché, la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Carapelle 1 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 13.05.2020, acquisita al prot. n.5113, ha trasmesso:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*", opportunamente firmati in originale dal tecnico e dall'istante;
 - ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, con la quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico competente ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Le suddette dichiarazioni e asseverazioni sono state trasmesse anche a mezzo pec in data 11/05/2021 e 17/05/2021, acquisite, rispettivamente ai prott. n.5072 del 12/05/2021 e n.5108 del 18/05/2021.

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n.4224 del 27.04.2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 8,4 MWp, costituito da 2 aerogeneratori, da realizzarsi uno nel Comune di Manfredonia, località "La Pescia", nel terreno censito al Fg. 135 p.lla 140, e, l'altro nel Comune di Foggia, località "Tamaricciola", nell'area identificata al catasto terreni al Fg. 160 p.lla 64, posizionati secondo le seguenti coordinate, come

rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, e confermata dalla Provincia di Foggia nella determinazione diringenziale n.2079 del 24/11/2018, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE	
(GF5)	N 4586662.6633	E 2582574.4395
(GF6)	N 4584781.31	E 2585807.6532

- delle opere connesse (Codice di rintracciabilità: 201800323), le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV su un futuro stallo condiviso a 150 kV della sezione della S.E. della RTN 380/150 kV di Manfredonia. Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:
 - linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Cabina di smistamento;
 - Cabina di smistamento;
 - linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento dalla Cabina di smistamento all'Edificio Quadri e Servizi Ausiliari della Sottostazione esistente 30/150kV di proprietà della Società DEVELOP SRL;
 - Stallo di trasformazione 30/150kV, all'interno della Sottostazione esistente di proprietà della Società DEVELOP SRL;
 - edificio utente denominato "Edificio Quadri e Servizi Ausiliari".
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 13/05/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Carapelle 1 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 13/05/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023767;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e sarà vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Istanza di informativa antimafia prot.n. PR_FGUTG_Ingresso_0034948_20210526;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Carapelle 1 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e

rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Carapelle 1 S.r.l. deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di decadenza ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per

l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
 la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
 la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
 il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";
 il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
 la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
 la Delibera della Giunta Regionale n.2089 del 22.12.2020, con la quale, STANTE L'ASSENZA DELL'Ing. Carmela Iadaresta, sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
 il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
 le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;
 Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 13/05/2021 dalla società Carapelle 1 S.r.l..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n.4224 del 27.04.2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n.4224 del 27.04.2021, si provvede al rilascio, alla Società Carapelle 1 S.r.l., con sede legale in Foggia (FG), alla Via Mario Forcella 14, P.I. 03799610716, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 8,4 MWp, costituito da 2 aerogeneratori da realizzarsi uno nel Comune di Manfredonia, località "La Pescia", nel terreno censito al Fg. 135 p.lla 140, e, l'altro nel Comune di Foggia, località "Tamaricciola", nell'area identificata al catasto terreni al Fg. 160 p.lla 64, posizionati secondo le seguenti coordinate, come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, e confermata dalla Provincia di Foggia nella determinazione dirigenziale n.2079 del 24/11/2018, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE	
(GF5)	N 4586662.6633	E 2582574.4395
(GF6)	N 4584781.31	E 2585807.6532

- delle opere connesse (Codice di rintracciabilità: 201800323), le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV su un futuro stallo condiviso a 150 kV della sezione della S.E. della RTN 380/150 kV di Manfredonia. Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:
 - linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Cabina di smistamento;
 - Cabina di smistamento;
 - linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento dalla Cabina di smistamento all'Edificio Quadri e Servizi Ausiliari della Sottostazione esistente 30/150kV di proprietà della Società DEVELOP SRL;
 - Stallo di trasformazione 30/150kV, all'interno della Sottostazione esistente di proprietà della Società DEVELOP SRL;
 - edificio utente denominato "Edificio Quadri e Servizi Ausiliari".
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Carapelle 1 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12,

16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.4224 del 27.04.2021.

ART. 7)

La Società Carapelle 1 S.r.l., ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento

dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la decadenza dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva e decadenza per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 42 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Comune di Foggia;
 - al Comune di Manfredonia;
 - alla Società Carapelle 1 S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione vicario

Giuseppe Pastore

(D.G.R. n.2089 del 22.12.2020)